

La Corte di giustizia europea dichiara illegittima l'assunzione di medici e infermieri a tempo determinato

Sanità, stop ai contratti a termine

La successione di contratti a termine nelle professioni sanitarie, se non è finalizzata a far fronte a esigenze provvisorie di carenza del personale, ma diventa una modalità permanente di copertura degli organici, è illegittima. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue in una causa (C-16/15) che ha visto un'infermiera spagnola contrapporsi all'ospedale universitario di Madrid. Ma il principio è destinato ad avere riflessi anche in Italia, data la strutturale precarizzazione di medici e infermieri.

Corte di giustizia Ue condanna la Spagna. Ma il principio potrà avere riflessi anche in Italia

Stop al precariato nella sanità Contratti non rinnovabili per compiti permanenti e duraturi

DI FRANCESCO CERISANO

La successione di contratti a termine nelle professioni sanitarie, se non è finalizzata a far fronte a esigenze provvisorie di carenza del personale, ma diventa una modalità permanente di copertura degli organici, è illegittima. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza sulla causa (C-16/15) che ha visto un'infermiera spagnola contrapporsi all'ospedale universitario di Madrid.

Ma il principio è destinato ad avere riflessi anche in Italia, dove la precarizzazione del lavoro di medici e infermieri è diventata negli ultimi anni quasi strutturale vista la ritrosia delle regioni a bandire i concorsi. La decisione dei giudici di Lussemburgo potrebbe ora cambiare le cose accelerando le procedure selettive per posti a tempo indeterminato. Almeno questo è l'auspicio del Cimo (sindacato dei medici). «Chiediamo ufficialmente il via ai concorsi in tutte le regioni, anche in quelle sottoposte ai piani di rientro», ha dichiarato a *ItaliaOggi* il presidente **Riccardo Cassi**. «La prassi dell'abuso di contratti a tempo determinato o parasubordinati (co. co.pro.) nella sanità italiana è stata censurata dai tribunali di merito e, alla luce

di questa sentenza, potrebbe presto approdare sul tavolo della Corte Ue. Non dimentichiamo che la scorsa legge di bilancio ha previsto l'assunzione con contratti precari di 6.000 professionisti, tra medici e infermieri, in attesa che vengano banditi i concorsi. Ora è più che mai necessario farli, valorizzando l'esperienza di coloro che hanno già lavorato nella p.a., come previsto dall'art.17 della delega Madia a cui il governo non ha ancora dato attuazione. Il problema del precariato nelle professioni sanitarie, oltre a essere illegittimo dal punto di vista normativo se diventa strutturale, è anche pericoloso perché impedisce di creare una continuità professionale che nella sanità è quantomai essenziale».

Il caso. Come detto, la vicenda approdata alla Corte di giustizia ha preso origine dal ricorso di un'infermiera spagnola (Maria Elena Pérez Lopez) assunta nel 2009 dall'ospedale universitario di Madrid con contratto a termine per la «realizzazione di specifici servizi di natura temporanea, congiunturale e straordinaria». Peccato che il contratto della signora sia stato rinnovato per ben sette volte con le stesse motivazioni fino al 2013 quando,

di punto in bianco, è stata lasciata a casa. A questo punto l'infer-

miera ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo di Madrid che ha trasmesso gli atti alla Corte di giustizia chiedendo se la normativa spagnola, nella misura in cui permette il rinnovo di contratti a tempo determinato nell'ambito dei servizi sani-

tari, sia contraria all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Si tratta dell'accordo, concluso in sede europea tra Ces (sindacato europeo), Unice (Confindustria europea e Ceep (associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) nel 1999 che impone agli stati membri di introdurre misure per prevenire abusi nella successione di contratti a tempo determinato che comportino la precarizzazione dei lavoratori dipendenti.

La sentenza. Nella sentenza di ieri, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il diritto dell'Unione «contrasta con una normativa nazionale che permette il rinnovo di contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze provvisorie di personale mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti». Secondo la Corte, gli stati membri devono prevedere nella loro normativa almeno uno dei seguenti punti:

1) le ragioni oggettive che

giustificano il rinnovo dei contratti;

2) la durata massima complessiva per la quale tali contratti possono essere successivamente conclusi;

3) il numero di rinnovi possi-

bili di tali contratti.

E la normativa spagnola, oltre a non dire nulla su durata e numero dei rinnovi non poteva ritenersi legittima neppure in relazione al primo requisito perché «i contratti non posso-

no essere rinnovati per compiti permanenti e duraturi che appartengono alla normale attività del servizio ospedaliero ordinario».

—© Riproduzione riservata—

